|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **AREA governo del territorio** |  |
| **Politiche Ambientali** |  |  |

**ORDINANZA ANTICIPAZIONE DELL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALL’ 8 OTTOBRE 2024**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con D.P.R. n. 74/2013 sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza;

**ACCERTATO** che il Comune di Cormano è inserito nella zona “E” nella quale è consentita l’attivazione degli impianti di riscaldamento per una durata di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

**VISTO** il comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 74 del 16.04.2013 che consente in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe al Sindaco, con proprio provvedimento motivato, di autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale in deroga al periodo di legge sopra indicato, tale previsione è ripresa anche nelle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n.3502/2020 (punto 7.13).

**DATO ATTO** che in questi giorni le temperature stanno subendo un forte calo e che è previsto un ulteriore abbassamento della temperatura climatica nei prossimi giorni;

**RITENUTO** pertanto necessario salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

**VISTO** l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

* per i motivi in premessa indicati, la facoltà di **anticipare l’accensione per gli impianti di riscaldamento a partire dall’ 8 ottobre 2024** per un massimo di n.14 (quattordici), nella fascia oraria compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00, per la zona E, rispettando comunque l’obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e i 20°C per tutti gli altri edifici;
* di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dalla data odierna;
* di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante comunicazione agli organi di stampa;
* che il Comando di Polizia Locale vigili sul rispetto della presente ordinanza; essendo il presente provvedimento finalizzato ad ampliare una facoltà di legge non sono richiamate le modalità sanzionatorie per la violazione dello stesso in ragione di quanto precisato in premessa.

Ai sensi dei principi desumibili dall'art. 3, comma 4° della Legge 241/90 si evidenzia che il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione (art. 29 D.lgs. 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

**IL SINDACO**

*Luigi Gianantonio Magistro*